



2024/1621

3.6.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1621 DELLA COMMISSIONE**

**del 31 maggio 2024**

**che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Australia e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) L'Australia ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello Stato di Victoria, confermati rispettivamente il 22 maggio 2024 e il 24 maggio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) L'Australia figura attualmente negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alla parte 1 degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e uova da cova di pollame e di carni fresche di pollame.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).

- (7) Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dall'Australia di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato.
- (8) Inoltre gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di HPAI nel pollame negli stati seguenti: Idaho (1) e Minnesota (5), confermati rispettivamente il 20 maggio 2024 e il 21 maggio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) A seguito della comparsa di tali recenti focolai di HPAI, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
- (10) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai negli Stati dell'Idaho e del Minnesota.
- (11) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai negli Stati dell'Idaho e del Minnesota.
- (12) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Australia e negli Stati Uniti.
- (13) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Australia e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) la voce relativa all'Australia è sostituita dalla seguente:

«AU Australia	AU-0	SPF				
		BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	P1		22.5.2024	
		BPR, DOR, HER	P1	C	22.5.2024»	

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.649 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.650 a US-2.655:

«US Stati Uniti	US-2.650	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		20.5.2024	
	US-2.651		N, P1		21.5.2024	
	US-2.652		N, P1		21.5.2024	
	US-2.653		N, P1		21.5.2024	
	US-2.654		N, P1		21.5.2024	
	US-2.655		N, P1		21.5.2024»	

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.649 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.650 a US-2.655:

«Stati Uniti	US-2.650	State of Idaho Jerome 03 Jerome County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 114.4867262°W 42.8454377°N)
	US-2.651	State of Minnesota Meeker 15 Meeker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.5406544°W 45.2939678°N)
	US-2.652	State of Minnesota Stearns 17 Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8949675°W 45.7556254°N)
	US-2.653	State of Minnesota Morrison 14 Morrison County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.1100046°W 45.9994689°N)
	US-2.654	State of Minnesota Stearns 18 Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8938457°W 45.7624353°N)
	US-2.655	State of Minnesota Stearns 19 Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9463141°W 45.5602391°N)»

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) la voce relativa all'Australia è sostituita dalla seguente:

« <b>AU</b> Australia	AU-0	POU	P1	B	22.5.2024	
		RAT	P1	C	22.5.2024»	

b) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.649 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.650 a US-2.655:

« <b>US</b> Stati Uniti	US-2.650	POU, RAT	N, P1		20.5.2024	
		GBM	P1		20.5.2024	
	US-2.651	POU, RAT	N, P1		21.5.2024	
		GBM	P1		21.5.2024	
	US-2.652	POU, RAT	N, P1		21.5.2024	
		GBM	P1		21.5.2024	
	US-2.653	POU, RAT	N, P1		21.5.2024	
		GBM	P1		21.5.2024	
	US-2.654	POU, RAT	N, P1		21.5.2024	
		GBM	P1		21.5.2024	
	US-2.655	POU, RAT	N, P1		21.5.2024	
		GBM	P1		21.5.2024».	